



Linee guida per la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli



INDICOD

Istituto per le
consumo

Centro
per la diffusione
del sistema EAN

PREMESSA

Obiettivo di questo documento è fornire una soluzione per la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli basata sull'utilizzo di uno standard di codifica riconosciuto a livello internazionale.

Le Linee guida per la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli recepiscono il Regolamento (CE) n°178/2002, che stabilisce i requisiti della legislazione alimentare in termini di sicurezza e rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali e di trasparenza nei confronti dei cittadini. Tengono conto, inoltre, della normativa europea in materia di etichettatura e di informazione al consumatore.

La soluzione proposta è basata sull'identificazione degli operatori e dei prodotti in tutti gli anelli della filiera, condizione questa indispensabile per garantire il rispetto del dettato normativo sulla rintracciabilità.

Queste Linee Guida offrono inoltre agli operatori un sistema efficiente per il trasferimento delle informazioni lungo la filiera, ispirato ai criteri della volontarietà e finalizzato alla valorizzazione del prodotto ortofrutticolo. La soluzione prevede il trasferimento dei dati mediante etichetta o attraverso sistemi di trasmissione elettronica delle informazioni.

Il presente documento è stato definito e messo a punto da un apposito gruppo di lavoro, coordinato da Indicod e composto da aziende di produzione primaria e di trasformazione, aziende della distribuzione moderna, associazioni e organizzazioni di settore.

INDICE

1. INTRODUZIONE

2. DEFINIZIONI DI TRACCIABILITÀ

3. LA NORMATIVA SULL'ETICHETTATURA

4. DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA EAN/UCC

5. GLI STRUMENTI EAN/UCC

DEFINIZIONE DI UNITÀ CONSUMATORE, UNITÀ IMBALLO E UNITÀ LOGISTICA

GLI STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

6. I PASSI NECESSARI PER INIZIARE A CODIFICARE

7. IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI PER IL PUNTO VENDITA

8. IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEGLI IMBALLI E DELLE UNITÀ LOGISTICHE

L'IDENTIFICAZIONE DELLE UNITÀ IMBALLO

L'IDENTIFICAZIONE DELLE UNITÀ LOGISTICHE

L'ETICHETTA LOGISTICA EAN/UCC

LA CODIFICA A BARRE DI UNITÀ IMBALLO E DI UNITÀ LOGISTICHE

GLI ATTRIBUTI DELLE UNITÀ CONSUMATORE, IMBALLO E LOGISTICHE

9. DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI TRACCIABILITÀ PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

LA SOLUZIONE BASATA SULLO STANDARD UCC/EAN-128

LA SOLUZIONE EDI

ALLEGATI

GLOSSARIO

TESTI DI RIFERIMENTO

1. INTRODUZIONE

Tracciabilità è oggi una parola di grandissima attualità sulla scena agroalimentare; consente di rispondere alle crescenti richieste di sicurezza alimentare da parte del consumatore e di individuare le responsabilità lungo la filiera. E' anche però uno strumento di competitività e razionalizzazione dei sistemi produttivi, nonché un mezzo per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità.

Nell'intento di promuovere il miglioramento dell'efficienza della filiera ortofrutticola e di supportare gli operatori nel rispondere alle esigenze di sicurezza alimentare, Indicod si è posto l'obiettivo di sviluppare e diffondere un sistema di tracciabilità conforme alla normativa europea e nazionale, basato sullo standard internazionale EAN/UCC. Grazie a questo strumento, è possibile seguire il percorso dei prodotti ortofrutticoli dalle sementi fino al punto vendita della grande distribuzione; la soluzione elaborata consente inoltre agli operatori, su base volontaria, di trasferire lungo la filiera e di comunicare al consumatore una serie di informazioni relative al prodotto e alla sua storia.

2. DEFINIZIONI DI TRACCIABILITÀ

L'International Standardisation Organisation (ISO) fornisce le seguenti definizioni di tracciabilità:

ISO 8402:

"La tracciabilità è la capacità di risalire alla storia e all'uso o alla collocazione di un prodotto o di un'attività attraverso identificazioni documentate."

ISO 9000:

"L'organizzazione deve provvedere a identificare lo stato del prodotto/servizio per quanto riguarda le attività di misurazione e verifica richieste e, ove necessario, deve identificare il prodotto e/o servizio nell'intero processo utilizzando i mezzi opportuni. Questo riguarda tutte le parti interessate al prodotto e/o servizio, la cui interazione influisca sulla conformità ai requisiti. Quando è prevista la tracciabilità, l'organizzazione deve controllare e registrare l'identità univoca del prodotto e/o servizio."

La rintracciabilità viene inoltre definita dal Regolamento (CE) n. 178/2002 come:

"La possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione" (art. 3, comma 15).

Lo stesso regolamento impone l'obbligo della rintracciabilità di ogni alimento a partire dal 1° gennaio 2005.

Parlando di tracciabilità, è importante capire la distinzione tra i termini "tracciare" e "rintracciare":

- “Tracciare” significa risalire allo stato effettivo di un prodotto, una spedizione, un pacco, ecc. E’ la capacità di seguire il percorso di un’unità e/o un lotto specifico di prodotti a valle attraverso la filiera nel passaggio da un partner commerciale all’altro. Dal punto di vista dell’utente, questa operazione può essere definita come l’identificazione qualitativa e quantitativa degli articoli commerciali nello spazio e nel tempo. È necessario associare sistematicamente un flusso d’informazioni al flusso fisico delle merci allo scopo di ottenere dati predefiniti relativi a unità che utilizzano una o più chiavi identificative.
- “Rintracciare” significa ricostruire il percorso a monte di un prodotto, di una spedizione, un pacco, ecc. I prodotti vengono rintracciati continuamente per verificarne la disponibilità, la gestione scorte e la logistica.

3. LA NORMATIVA SULL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI¹

Nel nostro Paese l’etichettatura dei prodotti alimentari è regolata dal Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n. 109, la cui applicazione fa riferimento alla Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 31 marzo 2000 n. 165. Tale norma prevede che, pur essendoci norme specifiche per taluni alimenti, i prodotti alimentari confezionati, in confezioni chiuse, destinati al consumatore riportino, in italiano, le seguenti indicazioni (art. 3 Decreto Legislativo n. 109/92):

- a) la denominazione di vendita;
- b) l’elenco degli ingredienti (non necessario per gli ortofrutticoli interi);
- c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
- d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
- e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità economica europea;
- f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
- g) il titolo alcolometrico volumico effettivo (per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume);
- h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
- i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- j) le istruzioni per l’uso, ove necessario;
- k) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto;
- l) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previste all’art. 8.

¹ Questo paragrafo è tratto da Ismea, “Linee Guida per la definizione dei disciplinari di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi”, 2001.

Le suddette indicazioni devono comparire sull'etichetta o sulle confezioni al momento della vendita ed inoltre devono essere riportate in lingua italiana, escluso i casi in cui le menzioni non hanno corrispondenti a quella italiana, o anche in più lingue.

Tale norma costituiva il recepimento delle direttive comunitarie sull'etichettatura, ossia in particolare: la Direttiva 79/112/CEE, la Direttiva 89/395/CE e le loro rispettive modifiche.

Queste direttive sono state di recente abrogate dalla Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000². Con questa direttiva, l'Unione Europea dispone che le etichette contengano informazioni sulle caratteristiche del prodotto, sulla sua composizione, la sua conservazione e il suo uso, tali da consentire ai consumatori di effettuare una scelta. Tale direttiva non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità.

Per i prodotti ortofrutticoli, le disposizioni specifiche relative alle indicazioni esterne sono riportate nei singoli regolamenti riguardanti le Norme di Qualità. Secondo le norme di qualità ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le indicazioni seguenti:

A. Identificazione

- Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, in caso di utilizzazione di un codice (identificazione simbolica), è necessario indicare accanto al codice la dicitura "imballatore e /o speditore" (o un'abbreviazione equivalente).

B. Natura del prodotto

- Indicare il nome del prodotto e il tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall'esterno
- Ove necessario specificare se proviene da coltura protetta (serra o coperture di plastica). Questa indicazione è stata superata, in quanto tutte le colture hanno più o meno protezioni artificiali.
- Nome della varietà (facoltativo).

C. Origine del prodotto

- Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria
- Calibro (in caso di calibrazione) espresso dai diametri minimo e massimo o indicazione "non calibrati".

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).³

² Pubblicata sulla GUCE L 109 del 6 maggio 2000.

³ Per ulteriori approfondimenti sulla normativa del settore ortofrutticolo si faccia riferimento all'allegato IV.

4. DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA EAN/UCC

Il Sistema EAN/UCC è composto da una serie di strumenti che facilitano le transazioni tra operatori ed il commercio elettronico e che forniscono una modalità standardizzata per identificare, tracciare e rintracciare prodotti, servizi e luoghi allo scopo di migliorare la gestione della filiera e in grado di ridurre i costi o di aggiungere valore ai beni e ai servizi. EAN International, costituita nel 1977, e l'Uniform Code Council (UCC), suo partner globale per gli Stati Uniti e il Canada, contano oggi più di 900.000 iscritti in oltre 100 paesi.

Gli Standard EAN/UCC

Il Sistema EAN/UCC prevede l'impiego di codici univoci per identificare merci, servizi, beni e sedi in tutto il mondo. Questi codici possono essere rappresentati attraverso la codifica a barre per consentirne la lettura elettronica. Il sistema è studiato per ovviare ai limiti dell'uso di sistemi di codifica specifici di un'azienda, di un'organizzazione o di un settore e per rendere il commercio molto più efficiente e più sensibile alle esigenze dei clienti. Questi codici identificativi sono utilizzati anche nel commercio elettronico. Al momento come vettori dei dati si usano i codici a barre, ma in futuro si aggiungeranno altre tecnologie, come la radiofrequenza.

Oltre ai codici di identificazione, il sistema permette di codificare ulteriori informazioni, come date di scadenza, numeri di serie, codici degli operatori e codici dei lotti, da indicare sotto forma di codice a barre.

Gli elementi fondamentali del Sistema EAN/UCC

Seguendo i principi e la struttura del Sistema EAN/UCC, gli utenti possono studiare applicazioni per elaborare automaticamente i dati EAN/UCC. La logica del sistema garantisce che i dati estratti dai codici a barre forniscano contenuti elettronici univoci e che la loro elaborazione possa essere completamente preprogrammata. Il sistema è studiato per l'utilizzo in qualsiasi settore industriale e commerciale in qualsiasi parte del mondo.

5. GLI STRUMENTI EAN/UCC⁴

5.1 Definizione di unità consumatore, unità imballo e delle unità logistica

Per comodità del lettore, si riportano di seguito le definizioni di unità consumatore, di unità imballo e di unità logistica, che permettono di uniformare l'uso dei termini nei paragrafi successivi delle Linee Guida.

5.1.1. Definizione di unità consumatore e unità imballo

Si definisce unità commerciale ogni articolo (prodotto o servizio) per il quale esista la necessità di recuperare informazioni predefinite e che possa essere prezzato, ordinato o fatturato in qualsiasi punto della filiera. Questa definizione riguarda servizi e prodotti, dalle materie prime ai prodotti finiti, i quali possono tutti presentare caratteristiche predefinite.

⁴ Per maggiori approfondimenti rimandiamo al "Manuale delle Specifiche Tecniche EAN/UCC".

5.1.1.1 Definizione di unità consumatore

Si intende ogni articolo destinato alla vendita al consumatore finale attraverso un punto vendita al dettaglio. Ogni articolo che possa essere considerato articolo consumatore viene codificato e munito di codice a barre secondo le norme applicabili agli articoli al dettaglio.

5.1.1.2 Definizione di unità imballo (articolo commerciale che non passa alla barriera casse)

Si definisce unità imballo ogni articolo consumatore o insieme standard di unità consumatore intesi per la vendita attraverso qualsiasi canale di distribuzione diverso dal punto vendita al dettaglio.

5.1.2 Definizione di unità logistica

Si intende un articolo comunque composto destinato al trasporto e/o allo stoccaggio, che debba essere gestito attraverso la filiera.


Le unità consumatore, imballo e logistica, che devono essere recuperate e rintracciate singolarmente in ogni filiera, richiedono un codice d'identificazione univoco.



Unità consumatore al dettaglio (unità consumatore che passa alla barriera casse)



Unità imballo (che non passa alla barriera casse)



Unità logistica

5.1.3 Definizione di attributo

Si definisce attributo qualsiasi dato variabile richiesto oltre e al di là dell'Identificatore dell'unità consumatore/imballo o dell'unità logistica, come codice lotto, numero di serie o data di scadenza. Nel Sistema EAN/UCC questo dato viene espresso mediante l'Identificatore Dati (Application Identifier, AI). L'attributo viene inserito nel codice a barre secondo la simbologia della codifica a barre UCC/EAN-128.

5.2 Gli strumenti di identificazione

A livello più semplice, la codifica degli articoli è esattamente ciò che indica il nome: un sistema per identificare gli articoli attribuendo a ciascuno un codice univoco. La codifica può avvenire in ogni fase della produzione e della distribuzione e si usa per identificare prodotti e servizi. L'aspetto più evidente della codifica dei prodotti è il codice a barre, che tuttavia è solo una rappresentazione leggibile elettronicamente di un contenuto standard. È il codice stesso che costituisce l'elemento più importante del Sistema EAN/UCC in quanto identifica l'articolo a cui è stato assegnato.

Il codice EAN/UCC è riconoscibile non solo dai partner commerciali locali, ma anche da aziende che operano all'estero. Il sistema di codifica EAN/UCC prevede un'univocità globale superando così i problemi di confusione, duplicazione e interpretazione errata, in quanto tutti gli utenti del sistema seguono le stesse regole di codifica.

5.2.1 Global Trade Item Number (GTIN)⁵

Il GTIN identifica in modo univoco a livello globale le unità imballo.

Ogni GTIN EAN/UCC è unico in tutto il mondo, quindi non esiste possibilità di confusione.

La combinazione tra GTIN e numero lotto garantisce una chiave di riferimento globale univoca per una determinata partita di prodotto.

5.2.2 Il Numero Sequenziale di Collo⁵

Il numero sequenziale di collo (Serial Shipping Container Code, SSCC) è un codice numerico che identifica in modo univoco le unità logistiche assemblate per il trasporto e lo stoccaggio.

5.2.3 Codici di locazione EAN/UCC


Il codice di locazione (Global Location Number, GLN) è un codice numerico che identifica ogni entità legale, funzionale o fisica in un'azienda o un'organizzazione. A ogni unità operativa viene attribuito un codice univoco.

La tracciabilità prevede l'identificazione di tutte le entità fisiche (sedi), che intervengono nella produzione e la movimentazione dei prodotti. Queste sono, tra l'altro, stabilimenti di produzione, centri d'imballaggio, vettori, grossisti e dettaglianti.

L'identificazione della sede è, inoltre, necessaria per garantire l'efficienza del flusso di merci e dati tra i partner attraverso messaggi elettronici che identificano le parti coinvolte nella transazione (es. compratore, fornitore, luogo di consegna, luogo di partenza).

⁵ La struttura e l'utilizzo del GTIN e del SSCC viene spiegata in modo dettagliato nel capitolo su "Identificazione ed etichettatura degli imballi e delle unità logistiche".

I GLN EAN/UCC sono uno degli strumenti fondamentali della gestione della filiera. Per identificare le sedi si utilizza la struttura di codifica EAN/UCC-13. I codici di locazione sono rappresentati nel formato del codice a barre e utilizzati per fornire informazioni sulle unità logistiche e per consentire la codifica a barre della sede effettiva (merci in arrivo, disposizione sugli scaffali, ecc.).



Le unità commerciali e logistiche devono riportare il GLN del centro d’imballaggio dove sono state confezionate. A ogni sede fisica di un centro d’imballaggio deve essere assegnato un GLN. In alternativa, la sede fisica di un centro d’imballaggio può essere determinata in base alla combinazione tra un GTIN e il codice lotto associato riportato su un’unità consumatore o il Numero Sequenziale di Collo (Serial Shipping Container Code, SSCC) riportato su un’unità logistica.⁶

Può essere rappresentato solo con simbologia UCC/EAN-128.

5.3 Gli strumenti di comunicazione

5.3.1 Codici a barre EAN/UCC

I codici a barre sono i vettori dei dati utilizzati per rappresentare i codici EAN/UCC; ogni codice a barre è costituito da una serie di barre parallele e adiacenti inframmezzate da spazi. Per rappresentare i dati effettivi contenuti nel codice a barre si utilizzano modelli di larghezza predeterminata. Questi dati possono essere il codice articolo o l’attributo relativo all’articolo. Il lettore del codice a barre (scanner) viene spostato lungo il codice a barre per analizzare l’ampiezza delle barre e degli spazi ed estrarre i dati originali. In tal modo si possono raccogliere dati in tempo reale velocemente e con precisione.

I codici a barre EAN/UCC consentono una raccolta dati automatica, che rappresenta una soluzione di business fondamentale per l’efficienza della filiera. La codifica e il sistema dei codici barre EAN/UCC permettono un inserimento dati veloce, preciso e puntuale nel database, automatizzando il flusso d’informazioni verso i processi di business, nonché di migliorare la raccolta e il trasferimento dei dati riducendo i costi.

5.3.2 Il trasferimento elettronico delle informazioni

L’EDI (Electronic Data Interchange) è lo scambio tra sistemi informativi di diverse aziende attraverso una rete di telecomunicazioni di documenti commerciali ed amministrativi strutturati secondo standard concordati.

Lo scambio elettronico dei dati permette la sostituzione dei tradizionali sistemi cartacei (ordini d’acquisto, bolle di consegna, fatture, ordini di pagamento, ecc.) con una conseguente

⁶ Il prefisso dell’azienda EAN/UCC fa parte delle strutture di dati GTIN, GLN e SSCC. Per poter distinguere tra diversi centri d’imballaggio appartenenti alla stessa azienda, il codice lotto deve contenere un Identificatore che permetta d’identificare la sede del centro d’imballaggio, in cui è stato creato il lotto.

riduzione dei costi ed un aumento dell'efficienza legati ai processi aziendali, eliminando digitazioni, controlli e verifiche manuali per tutte le transazioni aziendali.

L'EDI consente alle aziende di far convergere i processi relativi ai dati di routine, di ridurre gli errori di trascrizione in fase di copiatura dei dati da un sistema all'altro e di automatizzare una vasta gamma di compiti manuali.

Al fine di facilitare le aziende nell'implementare lo scambio elettronico dei dati, Indicod ha realizzato "EURITMO" che, sfruttando le caratteristiche di Internet (bassi costi di implementazione, facilità d'uso) risulta essere particolarmente indicato per le piccole e medie imprese.

Grazie a quest'ultima soluzione affidabile e sicura, le aziende associate, indipendentemente dalle loro dimensioni, dal livello tecnologico che esprimono e dalla capacità di investimento possono comunicare tra loro, a basso costo e con estrema semplicità sfruttando i plus di Internet.

Euritmo è il frutto di un'attenta semplificazione dei modelli di scambio delle informazioni per via telematica. La sua compatibilità con tutte le altre forme di comunicazione business to business gli permette di dialogare anche con i sistemi preesistenti, frutto degli investimenti tecnologici già effettuati dalle aziende, perché è facile da implementare e da utilizzare, diventando, in questo modo, uno strumento al servizio dell'efficienza operativa della filiera.

Il servizio non viene fornito direttamente da Indicod ma da terze parti denominate "provider", i quali rispettando le regole che Indicod ha scritto garantiscono il livello di servizio in fatto di qualità e sicurezza.

I punti di forza di Euritmo si possono sintetizzare in tre parole chiave: facilità, competitività e apertura.

- **Facilità.** In uno scenario multimediale molto complesso, Euritmo costituisce un elemento di semplificazione che offre facilità di accesso, di implementazione e di utilizzo.
- **Competitività.** L'adozione di Euritmo comporta un miglioramento del potenziale competitivo delle imprese, che si traduce anche in una riduzione dei costi d'esercizio.
- **Apertura.** Euritmo è una soluzione unica nel suo genere, scaturita dalle imprese associate a Indicod, e quindi è destinato a costituire un preciso punto di riferimento per la business community.

Inoltre, Euritmo offre vantaggi concreti ben definiti per le imprese del largo consumo.

- Per le sue caratteristiche è lo strumento ideale per favorire l'accesso alla comunicazione elettronica di quella vasta fascia di produttori presenti negli assortimenti della distribuzione moderna con referenze stagionali o caratterizzate da volumi di documenti non particolarmente elevati.
- La sua versatilità consente al fornitore un'integrazione e una razionalizzazione della gestione dei flussi di comunicazione con i suoi diversi canali di sbocco: dai concessionari ai grossisti, dai centri distributivi del commercio associato agli ipermercati.

- Euritmo offre alle aziende distributive (in particolare a quelle del commercio associato) l'opportunità di sfruttare il circuito di comunicazione usato nei rapporti con i fornitori anche per gestire i flussi di informazioni interni al gruppo (per esempio tra centrale e aziende attive in periferia)

Per fare in modo che questo strumento sia applicabile da aziende tra loro eterogenee per dimensioni, dotazione tecnologica e capacità d'investimento, Indicod ha individuato due profili utenti (profilo base e profilo intermedio) disponibili sulla base di esigenze e risorse aziendali, per ognuno dei quali ha predisposto forme di collegamento particolari. La classificazione del profilo utente è fatta in funzione del numero di documenti scambiati e della complessità del sistema informativo.

Nel caso del *profilo intermedio* l'utente non invierà/riceverà mai un file EDI standard da tradurre, ma solo uno user file comune e condiviso da questo tipo di profilo, mentre la traduzione avverrà nel centro servizi Euritmo. Le aziende che scelgono il profilo intermedio dovranno approntare le necessarie procedure di interfaccia con i propri sistemi informativi per estrarre/acquisire lo user file Euritmo.

Il *profilo base*, il più innovativo, è destinato alle piccole imprese che non sono dotate di sistemi informativi interni o, nel caso ne siano dotate, non hanno la necessità di interfacciarsi automaticamente con loro. In questo caso, i messaggi provenienti da un'altra azienda saranno visualizzati su un personal computer (attraverso pagine HTML e stampe Pdf) e stampati direttamente, a livello locale, attraverso l'utilizzo di form residenti sul server Euritmo. Allo stesso modo saranno preparati i documenti da inviare ai propri partner.

Per ottimizzare lo scambio di informazioni tra partner commerciali, Indicod ha deciso di implementare sulla piattaforma lo scambio dei documenti relativi all'Fpo (Fast Perfect Order). In particolare *ordine, conferma d'ordine, fattura*. Sono state definite le specifiche relative all'*avviso di spedizione* per la gestione delle consegne/tracciabilità prodotti, *l'inventory report* come supporto ai sistemi di riordino automatico e forecasting e *l'avviso di pagamento* per la trasmissione di informazioni relative ai pagamenti.

6. I PASSI NECESSARI PER INIZIARE A CODIFICARE

La tracciabilità è fondata sulla corretta identificazione degli operatori e dei prodotti in tutti gli anelli della filiera.

Il primo passo, fondamentale per poter procedere a identificare correttamente i prodotti di un'azienda, è la creazione di un'anagrafica referenze.

E' necessario inserire nel catalogo l'elenco dei prodotti in tutte le configurazioni con le quali è possibile trasportarli, fatturarli, commercializzarli al consumo o nelle transazioni tra operatori.

Se è vero che in questo modo si aumenta il numero delle referenze catalogate, è altrettanto vero che solo un'accurata definizione del catalogo permette un buon funzionamento del sistema.

Esempio:

Codice interno	Descrizione	Codice EAN
N-VL-1	Sacco di arance 1,5 Kg	
N-VL-1-C20	Cassa di 20 sacchi di arance 1,5 Kg	
N-VL-1-C20-MP	Mezzo pallet di 20 casse di arance ...	
N-VL-1-C20-PC	Pallet completo 40 casse...	

Come si vede, nel catalogo articoli devono comparire tutti i prodotti, compresi gli imballi standard delle unità di prodotto.

Il catalogo di prodotti ed imballi con i codici assegnati a ciascun articolo deve essere trasmesso ai clienti, affinché venga integrato nei rispettivi sistemi informativi. In questo modo potranno utilizzare i codici EAN/UCC come linguaggio comune fra produttori, distributori, trasportatori, operatori logistici e tutti i soggetti della filiera.

7. IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI PER IL PUNTO VENDITA

Distinguiamo fra prodotti venduti singolarmente indipendentemente dal loro peso, e prodotti venduti a peso, il cui prezzo dipende direttamente dal peso stesso.

7.1 Prodotti a peso fisso

Si intende per prodotto a peso fisso un articolo (vassoi, sacchi, ceste), le cui variazioni di peso non influenzano il prezzo del prodotto in vendita al consumatore finale. Questa forma di codifica è la più usata dalla maggior parte dei prodotti in commercio nei centri della grande distribuzione.

In questo catalogo il codice da usare sarà l'EAN/UCC-13 assegnato dall'azienda proprietaria del marchio.

Esempio:

Cesta di fragole da 450 gr E' chiaro che è molto difficile garantire che il peso equivalga esattamente a 450 gr, poiché la natura del prodotto non lo permette. Ciò nonostante, le ceste verranno vendute tutte allo stesso prezzo, quindi verrà assegnato un codice EAN/UCC-13 a peso fisso nel catalogo prodotti e verrà simbolizzato nell'etichetta.



CESTA DI FRAGOLE 450 gr
CATEGORIA I LOTTO 1234 AB



Il codice EAN/UCC-13 del prodotto sarà quello che compare nel catalogo prodotti dell'azienda e sarà definito dall'azienda proprietaria del marchio.



7.2 Prodotti a peso variabile

In questo caso l'importo del prodotto dipende direttamente dal peso. E' il caso dei prodotti che si possono vedere nel reparto freschi, già pronti per la vendita e la cui variazione di peso influisce direttamente sull'importo del prezzo nel punto vendita. Per esempio: banco ortofrutta self service, vassoio di pesche con diverse pezzature, ecc.

Questi tipi di prodotti possono essere etichettati direttamente sul punto vendita oppure confezionati ed etichettati da produttori o intermediari commerciali.

La struttura del codice peso variabile è la seguente:




- F** | Fisso, sempre uguale a 2
- CCCCC** | Codice dell'articolo (assegnato da Indicod)
- PPPPP** | Importo in Euro, espresso con 3 interi e 2 decimali
- D_c** | Cifra di controllo

IMPORTANTE:

Se un'azienda intende commercializzare i propri prodotti all'estero, deve consultare INDICOD: le norme sulla gestione dei codici a peso variabile per unità di vendita al pubblico variano infatti a seconda del paese.

Esempio:



Nell'etichetta a sinistra si possono vedere i campi obbligatori per le informazioni al consumatore (prezzo per Kg peso del vassoio ed importo).

Nel codice a barre riportato, le prime 7 cifre corrispondono ad un codice assegnato da Indicod, le 5 successive corrispondono al prezzo del prodotto (3 interi e 2 decimali) e l'ultima cifra è la cifra di controllo.

Nell'etichetta esempio è riportato anche il numero di lotto, indispensabile per garantire la tracciabilità del prodotto.

8. IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DEGLI IMBALLI E DELLE UNITÀ LOGISTICHE

La tracciabilità richiede l'identificazione dei prodotti in tutte le loro configurazioni d'imballaggio e trasporto/stoccaggio e in tutte le fasi della filiera. I codici d'identificazione

devono essere applicati a tutte le unità imballo e logistiche sia in chiaro sia nel formato del codice a barre.

8.1 L'identificazione delle unità imballo

Gli imballi sono unità commerciali non preposte alla vendita finale.

La regola comune per la codifica EAN/UCC prevede che il fornitore assegni al prodotto un codice GTIN.

I codici EAN/UCC sono univoci, non significativi, multisetoriali, internazionali e sicuri. Il GTIN è stato sviluppato per identificare in maniera univoca gli articoli commerciali in tutto il mondo e contiene fino a 14 caratteri espressi in quattro diverse varianti: EAN/UCC-14, EAN/UCC-13, UCC-12, EAN/UCC-8.

NOTA BENE:

Prima di procedere alla codifica degli imballi mediante UCC/EAN-128, l'azienda deve aver provveduto a preparare un catalogo, che includa tutti gli articoli e gli imballi dell'azienda stessa, e aver assegnato ad ognuno di questi un codice EAN/UCC corrispondente.



Impianto di confezionamento. Imballi.

8.1.1 Imballi omogenei a peso fisso

Sono quegli imballi standard a peso fisso (con numero di unità prefissato che costituisce un'unità commerciale: per esempio una cassa di 24 sacchi di arance da 1 Kg). Ogni operatore dovrà avere nel proprio catalogo un codice EAN/UCC che li identifichi in modo univoco.

Il codice potrà essere un EAN/UCC-13 diverso da quello dell'unità contenuta oppure un EAN/UCC-14⁷.

8.1.2 Imballi omogenei a quantità variabile

Nel sistema EAN/UCC è possibile indicare informazioni come il peso grazie allo standard UCC/EAN-128 ed ad un Identificatore Dati (AI) specificamente designato allo scopo.


Per poter codificare questo tipo di imballi, si dovrà assegnare nel catalogo prodotti dell'azienda un codice EAN/UCC-13, che identifichi l'imballo in modo univoco, e trasformarlo successivamente in un codice EAN/UCC-14, aggiungendo una Variante Logistica con valore "9".

⁷ Per la struttura del codice EAN/UCC-13, si faccia riferimento all'allegato I.

Convenzionalmente i sistemi informativi che operano con regole EAN/UCC deducono l'esistenza di un identificatore di Peso nel codice UCC/EAN-128, sempre che la variante logistica che precede l'EAN/UCC-13 dell'imballo sia uguale a 9.

8.2 L'identificazione delle unità logistiche

Il Numero sequenziale di collo (Serial Shipping Container Code, SSCC) identifica in maniera univoca ed individuale le unità logistiche. Tutte le parti coinvolte nel processo d'imballaggio lo possono utilizzare come codice di riferimento per i dati relativi salvati in un file di computer. Il SSCC è un codice di 18 caratteri non significativo e a lunghezza fissa, che non contiene elementi di classificazione.



Il carattere di estensione viene assegnato dall'utente secondo le esigenze interne. Il prefisso aziendale viene assegnato da un'Organizzazione iscritta a EAN International (per l'Italia è Indicod) a ogni organizzazione che desideri identificare in via univoca articoli, sedi, beni e rapporti di servizio. Il codice sequenziale delle unità logistiche viene assegnato dall'utente ed è strutturato in base alle esigenze interne. Il cifra di controllo viene calcolato in base all'algoritmo EAN/UCC.

La simbologia UCC/EAN-128 e gli Identificatori Dati EAN/UCC si utilizzano per presentare il SSCC e ogni altro dato richiesto in forma leggibile elettronicamente. Il SSCC è preceduto dall'Identificatore Dati (00).

Per poter codificare correttamente occorre distinguere i pallet composti da imballi a peso fisso dalle unità logistiche composte da imballi a quantità variabile. Ciò permetterà di conoscere la combinazione corretta di Identificatori Dati UCC/EAN-128, che verranno utilizzati nell'etichetta. Gli AI permettono, qualora sia necessario, di aggiungere informazioni aggiuntive, quali numero di lotto, peso, ecc. Per la struttura degli AI si veda il capitolo 9 "Definizione dei un sistema di tracciabilità per i prodotti ortofrutticoli" e l'Allegato III.

8.2.1 Etichettatura degli imballi e dell'unità logistica con simbologia UCC/EAN-128

L'esempio riportato di seguito illustra il caso di due imballi assemblati in un'unità logistica sulla cui etichetta viene riportata l'indicazione del peso totale:

1 Imballo contenente
42.7 kg di cavoli

Codice articolo
01 97612345000049 **3101** 000427

INSERIRE JPG 01

1 Imballo contenente
57.6 kg di cavoli

Codice articolo
01 97612345000049 **3101** 000576

INSERIRE JPG 02



Due imballi assemblati
in un unico pallet →

Codice dell'unità logistica (pallet)
00 376123450000010107
02 97612345000049 **3101** 001003 **37** 02

INSERIRE JPG 03-04

(00) Numero identificativo dell'unità logistica	(02) Numero identificativo dell'imballo contenuto	(3101) Peso totale dell'unità logistica (gr.)	(37) Numero degli imballi contenuti
376123450000010107	97612345000049	100300	2

L'esempio seguente mostra invece l'etichetta di un'unità logistica sulla quale viene riportata l'indicazione dei pezzi totali contenuti negli imballi:

1 Imballo
contenente 11 pezzi

Codice articolo
01 97612345000285 **30** 11

INSERIRE JPG 05

1 Imballo
contenente 12 pezzi

Codice articolo
01 97612345000285 **30** 12

INSERIRE JPG 06



Due imballi assemblati
unico pallet →

Codice dell'unità logistica (pallet)
00 376123450000010138
02 97612345000285 **30** 23 **37** 02

INSERIRE JPG 07-08

(00) Numero identificativo dell'unità logistica	(02) Numero identificativo dell'imballo contenuto	(30) Numero totale dei pezzi contenuti negli imballi	(37) Numero degli imballi contenuti
376123450000010138	97612345000285	23	2

8.3 L'etichetta logistica EAN/UCC

L'etichetta logistica EAN/UCC si usa per identificare pallet o altre unità logistiche contenenti unità consumatore o unità imballo. Identifica in maniera univoca l'unità logistica a scopo amministrativo e logistico e fornisce un'indicazione dell'unità o del suo contenuto, unitamente ad altri dati relativi al produttore e al cliente, in forma leggibile elettronicamente.

La non significatività del SSCC fa sì che qualsiasi partecipante alla filiera possa identificare ogni unità logistica, indipendentemente dal settore di business o dalla sede geografica. L'etichetta logistica EAN/UCC è completamente compatibile con gli standard ISO 15394 e EN 1573.

Esempio di etichetta logistica per pallet con contenuto di prodotti omogenei:

[INSERIRE JPG 09]

ETICHETTA LOGISTICA EAN/UCC	
SSCC	
0 0614141 1234567890	
CONTENUTO	QUANTITÀ
00614141000418	20
DATA DI SCADENZA (ggmmaa)	LOTTO
14.02.05	4512XA
	
(02)00614141000418(15)050214(10)4512XA(37)20	
	
(0 0) 0 0 6 1 4 1 4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	

Nel caso di pallet misti, contenenti prodotti non omogenei, l'etichetta logistica riporterà esclusivamente il codice SSCC. Le informazioni sugli imballi contenuti, nonché ulteriori informazioni descrittive possono essere comunicate mediante messaggi elettronici.

L'etichetta logistica EAN/UCC fornisce un collegamento tra il flusso fisico delle merci (utilizzando i codici e i codici a barre EAN/UCC) e il flusso elettronico dei dati (utilizzando messaggi EANCOM®).

8.4 Codifica a barre delle unità imballo e logistiche

I codici EAN/UCC che identificano le unità imballo e logistiche sono rappresentati dai codici a barre UCC/EAN-128⁸, il che consente la lettura elettronica dei codici d'identificazione e degli attributi per raccogliere ed elaborare automaticamente i dati. L'uso della simbologia UCC/EAN-128 non è previsto per i dati rilevati in un punto vendita al dettaglio.

La simbologia UCC/EAN-128, un subset del Codice 128, è una delle simbologie lineari alfanumeriche più complete, compatte e affidabili attualmente esistenti. UCC/EAN-128 prevede l'aggiunta di uno speciale carattere non-dato, detto Funzione 1 (FNC1 o Function 1)⁹, dopo il carattere iniziale del codice a barre. Ai sensi dello Standard Internazionale ISO/IEC 15417, l'aggiunta di FNC1 subito dopo il carattere iniziale nel Codice 128 è riservata esclusivamente a EAN/UCC.

Il carattere speciale FNC1 ha la duplice funzione di:

- Garantire la differenziazione dell'UCC/EAN-128 da qualsiasi altro codice: infatti viene sempre posizionato subito dopo il carattere iniziale;
- Agisce da separatore per gli AI che hanno un campo dati di lunghezza variabile.

[INSERIRE JPG 10]



(01) 97612345000285 (10) 4512XA

8.5 Attributi delle unità consumatore/unità imballo e logistiche

Il Global Trade Item Number EAN/UCC (GTIN) può essere applicato da solo a un'unità consumatore/imballo. Se occorre inserire altri dati nel codice a barre utilizzando la simbologia UCC/EAN-128, il GTIN deve essere accompagnato dall'Identificatore Dati EAN/UCC (AI) corretto.

L'Identificatore Dati è un prefisso impiegato per definire il significato e il formato dell'informazione che segue in un campo dati. Gli Identificatori Dati sono stati definiti per identificare i prodotti e le unità logistiche, i dati di tracciabilità, le date, la quantità, le misurazioni, le sedi, e molti altri tipi di dati. L'uso degli AI EAN/UCC è soggetto alle norme definite da EAN/UCC. EAN International è incaricata del mantenimento di questi AI.

9. DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI TRACCIABILITÀ PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

9.1 La soluzione basata sullo standard UCC/EAN-128

Questo capitolo prende in esame le diverse fasi della filiera ortofrutticola.

⁸ E' possibile utilizzare la simbologia ITF-14 con un add-on (ITF-6) per la rappresentazione dell'informazione peso. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento al "Manuale delle Specifiche Tecniche EAN/UCC".

⁹ Per l'elenco degli AI che devono essere seguiti dal FNC1, rimandiamo al "Manuale delle Specifiche Tecniche EAN/UCC", parte II, capitolo 11.

Nella figura 1 è schematizzata l'organizzazione della filiera dei prodotti ortofrutticoli.




Figura 1: Diagramma di flusso della filiera ortofrutticola (Fonte: Ismea)


La figura 2 illustra il Modello della filiera ortofrutticola e descrive le funzioni e i flussi informativi tra gli operatori. Questo modello è basato sui requisiti di business definiti dalle aziende del settore ortofrutticolo che hanno partecipato ai lavori del “Comitato tecnico tracciabilità prodotti ortofrutticoli” istituito in sede Indicod, in collaborazione e stretto raccordo con l’attività del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)¹⁰.

Si tratta di uno schema sintetico e volutamente semplificato, che fornisce una panoramica delle fasi teoriche del processo di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli, ben sapendo che gli operatori della filiera possono svolgere una o più delle funzioni riportate. I prodotti ortofrutticoli, inoltre, non attraversano necessariamente tutte le fasi evidenziate ma possono seguire percorsi più corti e diretti verso la distribuzione.

Sono state inserite anche le fasi a monte della filiera: la produzione di sementi, i vivai e la produzione di mezzi tecnici.

¹⁰ Nella selezione delle informazioni rilevanti si è tenuto conto delle informazioni che il CNEL, nell’ambito del “Patto Nazionale per la Sicurezza e la Qualità alimentare”, ha inserito nell’accordo volontario quadro per la filiera degli ortofrutticoli freschi da mensa di produzione nazionale.

Panoramica dei flussi informativi lungo la filiera ortofrutticola



Dati necessari per la tracciabilità

UCC/EAN-128

01 GTIN
Operatore
Specie/Varietà
Categoria seme
Metodo di coltivazione*
10 Lotto
310 Quantità
11 Data prod.
(Campagna di chiusura)

UCC/EAN-128

01 GTIN
Operatore
Prodotto
10 Lotto
310 Quantità

UCC/EAN-128

01 GTIN
Operatore
Specie/Varietà
Origine
Metodo di coltivazione*
10 Lotto
310 Quantità

Informazioni facoltative

11 Data raccolta (produzione)

UCC/EAN-128

01 GTIN
Operatore
Specie/Varietà
Origine
Metodo di coltivazione*
10 Lotto
310 Quantità

Informazioni facoltative

11 Data raccolta (produzione)

UCC/EAN-128

01 GTIN
Operatore
Prodotto
Origine*
10 Lotto
310 Quantità
15 o 17 Scadenza

Informazioni facoltative

13 Data confezionam.
9061
-Trattamenti
-Modalità di Conserv.
-Impatto ambientale
-Ogm

UCC/EAN-128

01 GTIN
Operatore
Specie/Varietà
Categoria
Calibro
Origine
Metodo di coltivazione*
10 Lotto
310 Quantità

Informazioni facoltative

9061 -Modalità Conservaz

GTIN = Chiave per accedere al data-base dell'articolo durante la scansione nel PV



In chiaro:

Specie/Varietà
Categoria/Calibro
Origine
Lotto
Marchio prod./confez.
Prezzo al kg
Data scad. Confezione/
D. cons. consumo
Metodo coltivazione
Data raccolta/
confezionamento
Impatto ambientale

Etichetta per il trasporto (per le unità logistiche)
SSCC (AI 00) GLN (AI 412) GTIN (AI 02 + AI 37)

* Il metodo di coltivazione è un'informazione opzionale che serve a qualificare il prodotto. Qualora gli operatori decidano di trasferire tale informazione, essa rientra nella descrizione del prodotto contenuta nel GTIN. Anche l'informazione sull'Origine è facoltativa nella fase di trasformazione.

Nello schema sono riportate le informazioni essenziali ai fini della tracciabilità, quelle obbligatorie sulla base della normativa vigente e ulteriori informazioni descrittive, utili a qualificare il prodotto dal punto di vista commerciale.

Essenziale ai fini della tracciabilità è l'identificazione univoca della singola unità o partita di prodotto alimentare che attraversa la catena alimentare. La soluzione proposta si basa sulla combinazione tra GTIN e codice lotto, in grado di garantire una chiave di riferimento univoca a livello globale per ogni singola partita di prodotto. Tali informazioni devono essere fisicamente associate alle merci ed essere riportate in etichetta.

E' possibile inoltre, su base volontaria, trasferire lungo la filiera fino al consumatore ulteriori informazioni di tipo descrittivo. In questo caso, le informazioni aggiuntive dovranno essere trasferite da ciascun operatore a quello successivo.

Nello schema proposto, all'interno di ogni fase, sono state riportate solo le informazioni che si originano in quello specifico anello della filiera. Non sono evidenziate, invece, le informazioni che transitano solamente ma si originano in altri punti della filiera, ferma restando la possibilità per gli operatori di trasferire tali informazioni all'operatore successivo mediante l'utilizzo degli specifici Identificatori Dati.

Abbiamo specificato i dati in formato UCC/EAN-128.

Il testo in chiaro è spesso soggetto ad accordo bilaterale tra le parti o specificato nella legislazione relativa. I dati che trovano la propria base nelle norme comunitarie di commercializzazione costituiscono parte dei dati alla base del codice (GTIN) relativo al prodotto.

Ogni partecipante alla filiera deve assumersi la responsabilità di fornire dati corretti e garantire che siano opportunamente tradotti nel codice a barre e che siano disponibili sistemi sicuri e precisi per la loro registrazione.

In generale, i dati indicati nelle singole sezioni dei modelli sono validi per le unità commerciali, mentre i dati riportati sull'etichetta per il trasporto sono validi per tutte le unità logistiche, indipendentemente dalla fase della filiera.

PRODUZIONE DI SEMENTI

Il semenziere consegna le sementi ai vivai e ai produttori agricoli. Le sementi sono confezionate in cartoni o sacchi posti su pallet, o in un unico grande sacco.

I produttori di sementi e i clienti da questi riforniti si scambiano i dati riportati nella tabella seguente:

Dati obbligatori	AI
GTIN – Operatore – Specie/Varietà – Categoria seme – Metodo di coltivazione	01
Lotto	10

Quantità	310
Data di produzione (campagna di chiusura)	11

Il tipo di semente fa parte della descrizione del prodotto specificata dal fornitore. Ogni operatore attribuisce un GTIN a ciascun prodotto.

Il codice lotto è definito e attribuito dall'operatore.

La combinazione tra GTIN e codice lotto garantisce una chiave di riferimento globale univoca per un dato prodotto.

Per le sementi biologiche (l'informazione sul metodo di coltivazione è opzionale), l'indicazione è contenuta nella descrizione del prodotto (GTIN).

La quantità deve essere inserita nel codice a barre solo per le merci di peso variabile.

PRODUZIONE DI MEZZI TECNICI

Si tratta della fornitura di mezzi destinati alla produzione agricola quali, ad esempio, fertilizzanti, concimi, trattamenti antiparassitari, ecc.

Dati obbligatori	AI
GTIN – Operatore – Prodotto	01
Lotto	10
Quantità	310

VIVAI

In questa fase vengono prodotte le giovani piantine che vengono poi utilizzate nella produzione agricola.

Il DM 14/04/97 regola dettagliatamente la tracciabilità nel settore vivaistico orticolo. Punto nodale per la gestione delle informazioni rilevanti ai fini della tracciabilità è la partita. In base alla normativa di settore, si intende per partita un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine. Generalmente la partita è un numero che viene attribuito progressivamente al momento dell'inizio della produzione. La partita nel settore vivaistico orticolo è determinata dai seguenti parametri:

1. Specie
2. Varietà
3. Lotto di seme
4. Data di semina
5. Imballo
6. Metodo di coltivazione (convenzionata, integrata, biologica).

Al variare di una di queste condizioni varia obbligatoriamente anche la partita così da garantire l'identificazione univoca della stessa.

Dati obbligatori	AI
GTIN – Operatore – Specie/Varietà – Origine – Metodo di coltivazione*	01
Partita o Lotto	10
Quantità	30
Dati facoltativi	
Data di raccolta (produzione)	11

* Le informazioni sul metodo di coltivazione (convenzionale, integrata o biologica) e l'origine delle piantine sono opzionali e servono a qualificare il prodotto dal punto di vista commerciale. Qualora vengano utilizzate, esse faranno parte della descrizione del prodotto che ciascun operatore assegna e pertanto è contenuta all'interno del GTIN.

La quantità deve essere inserita nel codice a barre solo per merci che viaggiano in imballi il cui contenuto può di volta in volta variare.

PRODUZIONE AGRICOLA

La produzione agricola fornisce le seguenti informazioni:

Dati obbligatori	AI
GTIN – Operatore – Specie/Varietà – Origine – Metodo di coltivazione*	01
Lotto	10
Quantità	310
Dati facoltativi	
Data di raccolta (produzione)	11

* L'informazione sul metodo di coltivazione (convenzionale, integrata o biologica) è opzionale e serve a qualificare il prodotto dal punto di vista commerciale. Essa fa parte della descrizione del prodotto che ciascun operatore assegna e pertanto è contenuta all'interno del GTIN.

Il contenuto di ogni imballo (o di ogni partita, nel caso di spedizione alla rinfusa) deve essere omogeneo e contenere prodotti della stessa origine, varietà, qualità e calibro (nel caso sia imposta una calibrazione) e ottenuti con la medesima modalità di coltivazione (convenzionale, biologica o integrata).

Le informazioni relative a specie, varietà, origine costituiscono parte dei dati alla base del codice (GTIN) relativo al prodotto, attribuito da ciascun operatore.

La quantità deve essere codificata solo per merci di peso variabile.

CONDIZIONAMENTO

Il condizionamento è l'insieme di operazioni effettuate sui prodotti ortofrutticoli sia in campagna, sia nei magazzini di lavorazione, per consentirne un'adeguata commercializzazione. Le operazioni di condizionamento sono numerose (lavaggio, lucidatura, ceratura, selezione, trattamenti per la conservazione, confezionamento, ...) e variano in relazione ai diversi prodotti oggetto della lavorazione e alle esigenze dei mercati di sbocco.

Dati obbligatori	AI
GTIN – Operatore – Specie/Varietà – Categoria – Calibro – Origine – Metodo di coltivazione*	01
Lotto	10
Quantità	310
Dati facoltativi	
Data consigliata di vendita	15
Trattamenti	90 (flag 61)
Modalità conservazione	
Impatto ambientale imballaggio	
Ogm	

Il contenuto di ogni imballo (o di ogni partita, nel caso di spedizione alla rinfusa) deve essere omogeneo e contenere prodotti della stessa origine, varietà, qualità e calibro (nel caso sia imposta una calibrazione) e ottenuti con la medesima modalità di coltivazione.

In questa fase, il prodotto subisce lavorazioni e viene modificato l'imballo che contiene i prodotti. Si crea un nuovo identificatore AI (01) (GTIN) e un nuovo codice lotto AI (10), nonché un legame, registrato in un database, ai codici dei lotti delle fasi precedenti.

Le informazioni relative a specie e varietà sono rappresentate all'interno del codice (GTIN) relativo al prodotto.

L'informazione sul metodo di coltivazione è opzionale e serve a qualificare il prodotto dal punto di vista commerciale. Essa fa parte della descrizione del prodotto che ciascun operatore assegna e pertanto è contenuta all'interno del GTIN.

La quantità deve essere codificata solo per merci di peso variabile.

Nel caso di prodotti a peso fisso, il GTIN dell'imballo sarà diverso nel caso di diverse configurazioni di unità consumatore contenute (es. un cartone contenente retine di arance da 1kg sarà identificato da un codice diverso da quello di un cartone contenente arance in retine da 1,5 kg).

L'AI (90) è riservato ad uso nazionale e previo accordo tra le parti. Nel caso specifico della filiera ortofrutticola, l'AI (90) consente la codifica di formazioni facoltative qualificanti. Non essendo la struttura del campo dati predefinita a livello internazionale, essa è stata definita da Indicod a livello nazionale come segue:

AI (90) Identificatore Dati per applicazioni interne
 6 Flag che contraddistingue la filiera ortofrutticola dalle altre filiere agroalimentari (carni bovine e suine, filiera ittica, ecc.)
 1 per indicare la sequenza ed il formato delle informazioni secondo l'ordine seguente:
Trattamento + Modalità di conservazione + Impatto ambientale + OGM

Esempio:

AI	Flag informazioni aggiuntive	Trattamento: Tratt. conservazione	Mod. conservazione: Refrigerazione	Impatto ambientale: Riutilizzabile	OGM: Prodotto OGM
90	61	A	B	A	A

Le informazioni facoltative andranno codificate facendo riferimento alla tabella seguente:

Tipo di informazione	Valori dell'informazione	Valori assegnati da Indicod a livello nazionale per la codifica con simbologia UCC/EAN-128
Trattamenti	<ul style="list-style-type: none"> – Trattamenti di conservazione – Trattamenti deverdizzanti – Trattamenti di maturazione artificiale 	<ul style="list-style-type: none"> • A • B • C
Modalità conservazione	<ul style="list-style-type: none"> – Ambiente – Refrigerazione – Atmosfera modificata – Atmosfera controllata 	<ul style="list-style-type: none"> • A • B • C • D
Impatto ambientale	<ul style="list-style-type: none"> – Riutilizzabile – Recuperabile sotto forma di riciclaggio del materiale – Recuperabile sotto forma di energia – Recuperabile sotto forma di composto – Biodegradabili 	<ul style="list-style-type: none"> • A • B • C • D • E
OGM	<ul style="list-style-type: none"> – Prodotto OGM – Contiene prodotto OGM 	<ul style="list-style-type: none"> • A • B

Esempi di etichette in uscita dalla fase di condizionamento:



(01) 98032089000010(3102) 001800(10) ABX34



(90) 61AD

Azienda: **Rossi**
Prodotto: **Banane Cavendish, I categoria, Costa Rica**
Lotto: **abx34**
Peso: **18 kg**
Trattamenti: **trattamenti di conservazione**
Modalità conservazione: **atmosfera controllata**



(01) 98032089000096(3102) 000500(10) Z12



(90) 61 BE

Azienda: **Alfa**
Prodotto: **Pere Williams Bianche, II categoria, calibro 60-65, Italia – Emilia Romagna**
Lotto: **z12**
Peso: **5 kg**
Modalità di conservazione: **refrigerazione**
Impatto Ambientale imballaggio: **biodegradabile**

TRASFORMAZIONE

All'impianto di trasformazione, il prodotto viene lavorato e confezionato per il consumo.

La fase di trasformazione è un elemento opzionale della filiera, che non interviene nel caso dei prodotti ortofrutticoli freschi.

La tabella seguente descrive l'etichetta utilizzata in uscita dalla fase di trasformazione.

Dati obbligatori	AI
GTIN – Operatore – Prodotto – Origine* – Metodo di coltivazione*	01
Lotto	10
Quantità	310
Data di scadenza	15
Consumare preferibilmente entro	17
Dati facoltativi	
Data confezionamento	13
Trattamenti	90 (flag 61)
Modalità conservazione	
Impatto ambientale imballaggio	
Ogm	

* L'informazione sul metodo di coltivazione (convenzionale, integrata o biologica) è opzionale e serve a qualificare il prodotto dal punto di vista commerciale. Essa fa parte della descrizione del prodotto che ciascun operatore assegna e pertanto è contenuta all'interno del GTIN. Anche l'informazione sull'origine non è obbligatoria nel caso dei prodotti trasformati: l'obbligo sussiste solo per i prodotti ortofrutticoli freschi.

Anche in questa fase, l'AI (01) (GTIN) viene modificato in quanto si crea un nuovo prodotto. Si creano inoltre un codice lotto AI (10) e un legame ai codici dei lotti delle fasi precedenti, quest'ultimo registrato in un database. Il codice lotto cambia generalmente ogni giorno o ogni ora della produzione.

La quantità deve essere codificata solo per merci di peso variabile.

COMMERCIALIZZAZIONE E LOGISTICA

In questa fase il prodotto viene movimentato ed eventualmente stoccato presso i mercati ortofrutticoli all'ingrosso o le piattaforme di distribuzione di grossisti o intermediari commerciali.

Dati obbligatori	AI
GTIN – Operatore	01

– Specie e Varietà	
– Categoria/Calibro	
– Origine	
– Metodo di coltivazione*	
Lotto	10
Quantità	310
Dati facoltativi	
Modalità di conservazione	90 (flag 61)

Se il prodotto viene manipolato e viene modificato l'imballo, è necessario che venga nuovamente etichettato e l'AI (01) (GTIN) viene modificato. Si creano inoltre un nuovo codice lotto AI (10) e deve essere mantenuto e registrato in un database il legame ai codici dei lotti delle fasi precedenti.

* L'informazione sul metodo di coltivazione (convenzionale, integrata o biologica) è opzionale e serve a qualificare il prodotto dal punto di vista commerciale. Essa fa parte della descrizione del prodotto che ciascun operatore assegna e pertanto è contenuta all'interno del GTIN.

La quantità deve essere codificata solo per merci di peso variabile.

VENDITA AL DETTAGLIO

Il dettagliante fornisce i prodotti ai consumatori direttamente confezionati dai propri fornitori o sfusi o in unità preconfezionate per il consumo. Le soluzioni per l'etichettatura delle unità consumatore sono attuate dai rivenditori già da molto tempo.

I dati previsti in questa fase sono il codice a barre EAN-13, applicato all'unità destinata al consumatore, il codice lotto in forma di testo in chiaro, per il quale il dettagliante ha creato nel suo sistema un legame ai dati raccolti nelle fasi precedenti della filiera e le ulteriori informazioni richieste per legge o riportate al fine di valorizzare determinati prodotti.

Dati obbligatori	AI
GTIN	01
Specie/Varietà	Testo in chiaro
Categoria/Calibro	Testo in chiaro
Origine	Testo in chiaro
Lotto	Testo in chiaro
Marchio produttore e/o confezionatore	Testo in chiaro
Prezzo al Kg	Testo in chiaro
Data di scadenza o Data consigliata di consumo*	Testo in chiaro
Dati facoltativi	
Metodo di coltivazione	Testo in chiaro
Data di raccolta/confezionamento	Testo in chiaro
Impatto ambientale imballaggio*	Testo in chiaro

* per prodotto confezionato e IV gamma.

Per quanto concerne il prodotto trasformato, nessuna disposizione di legge obbliga il Trasformatore ad indicare la specie/varietà, la categoria e l'origine. Le indicazioni obbligatorie per il prodotto trasformato sono quelle riportate nell'articolo 3 ("Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati") del Decreto Legislativo n.109/1992.¹¹

IL TRASPORTO

Il passaggio da una fase all'altra della filiera impone la movimentazione del prodotto e, quindi, le operazioni di trasporto delle produzioni ortofrutticole.

Ogni volta che il prodotto viene confezionato in unità logistiche, si aggiunge all'etichetta un AI (00) = SSCC (Numero Sequenziale di Collo). Da quel momento in poi il SSCC costituirà l'Identificatore di quel dato pallet e nessun'altra unità logistica nel mondo avrà lo stesso Identificatore (anche una singola cassa di prodotto sarà contrassegnata con un SSCC se inviata singolarmente come unità logistica).

Dati	AI
SSCC	00
GTIN dell'articolo commerciale contenuto	02
Conteggio delle unità commerciali	37


9.2. La soluzione EDI per tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli

Il messaggio EDI a supporto della tracciabilità dei prodotti è il Despatch Advice (DESADV), il quale permette di scambiare le informazioni relative ai prodotti spediti permettendo in questo modo a chi riceverà la merce di sapere in anticipo quali prodotti sono in arrivo.

L'utilizzo del DESADV congiuntamente con l'etichetta stampata con simbologia EAN/UCC-128 consente inoltre di gestire le informazioni necessarie per i processi di tracciabilità.

Il messaggio Despatch Advice può essere utilizzato sia per la consegna dei prodotti, sia per la restituzione degli stessi.

¹¹ Si veda a questo proposito il cap. 5 "La normativa sull'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli".



Il messaggio è disponibile sia per gli utenti EDI standard EANCOM® che per quelli di Euritmo.

Per quanto riguarda “Euritmo” Il segmento del messaggio utilizzato per comunicare i dati di tracciabilità è il “CCI”, con la seguente struttura:

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	CCI	1
NUMRIGA	Numero progressivo	nu..6	Obb		4
RFFAPID	Identificatore Dati	an..10	Obb	Codice Identificatore Dati	10
APIDDAT	Dati relativi all'Identificatore Dati	An..35	Obb	Stringa che rappresenta il valore dell'Identificatore Dati specificato	20

Dove nel campo TIPREC deve essere inserito come costante il valore “CCI”, nel campo NUMRIGA bisogna inserire un numero progressivo per ogni AI utilizzato per quel determinato prodotto, nel campo RFFAPID deve essere inserito l’AI utilizzato, ad esempio:

	AI	Informazione in chiaro
Numero lotto:	(10)	030501

Il codice (10) è il valore che deve essere inserito nel campo RFFAPID.

Nel campo APIDDAT deve essere inserita l’informazione in chiaro dell’AI, ad esempio:

	AI	Informazione in chiaro
Numero lotto:	(10)	030501

Il valore 030501 è l’informazione in chiaro che deve essere inserita nel campo APIDDAT.

Tutti i campi del segmento CCI sono obbligatori.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e la struttura completa del messaggio “Euritmo” e del messaggio EDI tradizionale standard EANCOM rimandiamo al manuale tecnico EDI presente sul sito INDICOD all’indirizzo Internet www.indicod.it nell’area “Raccordo tecnico”, oppure contattando direttamente l’Help Desk di Indicod.

ALLEGATI

- **STRUTTURA DEL CODICE EAN/UCC-13**
- **STRUTTURA DEL CODICE EAN/UCC-14**
- **STRUTTURA DEL CODICE A BARRE UCC/EAN-128**
- **RIFERIMENTI NORMATIVI**

ALLEGATO I

Struttura del Codice EAN/UCC-13

La struttura generale del codice EAN/UCC-13 è la seguente:

P1 P2 / P3	X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 / X10	C
------------	----------------------------------	---

P1→P2/P3 Prefisso assegnato da parte dell'Associazione Nazionale responsabile per l'assegnazione dei codici. Questo prefisso avrà 2 oppure 3 cifre, a seconda del paese dove l'azienda, che utilizza il codice, si associa.

X1→X5/X10 Completano la identificazione del prodotto. La struttura dipende dall'Organizzazione Nazionale, a cui si richiede il codice.

C Cifra di controllo.

Esempio

Struttura di un codice EAN-13 in Italia con un Codice Proprietario del marchio con capacità di codifica di 1000 referenze:

80	X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7	X8 X9 X10	C
----	----------------------	-----------	---

80 Il prefisso assegnato da EAN International ad INDICOD es **80**. Tutte le Aziende che fanno parte del circuito EAN attraverso INDICOD codificano i loro articoli antepoendo il prefisso **80**. Ciò non significa necessariamente che il prodotto sia fabbricato in Italia, solo che l'Azienda, indipendentemente dalla sua nazionalità o dall'ubicazione delle sue fabbriche, utilizza il sistema EAN attraverso il codice assegnato da EACOC.

X1→X7 Delle 10 cifre disponibili nel codice, INDICOD assegna, in questo esempio, 7 cifre in modo unico ad un'impresa associata. Queste cifre **NON** identificano il **produttore**, ma il **proprietario della marca del prodotto**.

Per **proprietario della marca del prodotto** si intende l'azienda che deciderà come il prodotto si dovrà presentare al consumatore finale (marca, forma, ecc.).

X8→X10 Quando l'Azienda si è associata ad INDICOD ed ottiene il Codice Proprietario del Marchio, deve completare il codice con le cifre tante quante ne occorrono per ad arrivare a 12.

IMPORTANTE: questi spazi **NON SONO DESTINATI A COLLOCARE LA REFERENZA INTERNA DELL'AZIENDA**.

C Cifra di controllo del codice.

In qualunque caso INDICOD garantisce la possibilità di codificare tutte le referenze di un'Azienda: infatti, esiste la possibilità di assegnare più di un Codice Proprietario del Marchio alla stessa Azienda.
--

ALLEGATO II

Struttura del Codice EAN/UCC-14


Codifica di imballi

Un imballo è un insieme di Unità di Consumo, la cui funzione è facilitarne l'uso (invio, processo di spedizione, consegna ed immagazzinaggio). Tutti gli imballi possono essere separati nelle Unità di Consumo.

E' corretto identificare un imballo tramite codice EAN/UCC-13, **DIVERSO** da quello che identifichi l'Unità Consumatore che contiene.

E' anche possibile codificare gli imballi con un codice EAN/UCC-14. Questo si ottiene aggiungendo ad un codice EAN-13 dell'Unità di Consumo una **Variante Logistica**.

La **Variante Logistica** è la cifra posta alla sinistra del codice EAN dell'Unità di Consumo, che trasforma l'insieme di questo aggruppamento in unità di spedizione.



I valori della **Variante Logistica** sono compresi fra 1 e 8 inclusi.

IMPORTANTE: Non si può utilizzare lo 0, poiché si confonderebbe il Codice Imballo con quello di Unità di Consumo. Allo stesso modo non si può usare il valore 9, poiché questo è riservato per indicare l'esistenza di un identificatore di Peso Variabile insieme al codice dell'imballo. Ovviamente, la cifra di controllo cambierà di conseguenza.

NOTA: il codice EAN/UCC-14 è anche conosciuto come DUN 14. Può essere rappresentato con simbologia ITF-14 o UCC/EAN-128.

ALLEGATO III


Struttura del Codice UCC/EAN-128

Il codice UCC/EAN-128 è un sistema di codifica standard che, oltre ad identificare gli imballi, permette di rappresentare con barre informazioni aggiuntive quali: numero di lotto, quantità di unità, peso netto, data di fabbricazione, di confezionamento e/o scadenza, in modo unico ed inequivocabile.



Il codice a barre UCC/EAN-128 si rappresenta attraverso gli Identificatori d'atis (AI), che permettono di classificare in modo standard tutte le informazioni che si leggeranno automaticamente. Gli AI sono prefissi numerici creati per dare significato inequivocabile ai dati che si trovano dopo il codice.

Esempio:



(13)001024

AI (13): indica che l'informazione che segue è la data di confezionamento.

001024: data di confezionamento 24/10/00
(formato in AA/MM/DD).

Gli AI sono sempre fra parentesi e possono essere formati da 2, 3 o 4 cifre numeriche.

Gli AI raccomandati da EAN International e da INDICOD nella codifica di imballi sono:

AI	Definizione	Formato
00	Serial Shipping Container Code (SSCC)	n2+n18
01	Global Trade Item Number (GTIN)	n2+n14
02	GTIN dell'articolo contenuto nell'unità logistica	n2+n14
10	Lotto	n2+an..20
11	Data di raccolta	n2+n6 (YYMMDD)
13	Data di confezionamento	n2+n6 (YYMMDD)
15	Consumarsi preferibilmente entro	n2+n6 (YYMMDD)
17	Data di scadenza	n2+n6 (YYMMDD)
30	Quantità variabile	n2+n..8
310X	Peso netto	n3+n6
330X	Peso lordo	n3+n6
37	Quantità di prodotti contenuti in un'unità logistica	n2+n..8
410	Codice di locazione – Spedire a	
412	GLN – Acquistato da	n3+n13
422	Origine	n3+n3
90 (flag 61)	Trattamenti + Modalità di conservazione + Impatto ambientale imballaggio + Ogm	n2+61 an...28

ALLEGATO IV

Riferimenti delle norme comuni di qualità applicabili nelle varie fasi della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli destinati al consumo¹²

Nel presente allegato sono elencati, per i prodotti a tutt'oggi normalizzati, gli estremi dei regolamenti comunitari pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, aggiornati al 1° dicembre 2002.

- **Definizione dei prodotti**

Per definizione dei prodotti si intende la individuazione delle tipologie del singolo prodotto, nei cui confronti risulta applicabile la norma di commercializzazione, nonché di quelle escluse.

- **Disposizioni relative alla qualità**

Tali disposizioni definiscono le caratteristiche qualitative che i prodotti ortofrutticoli devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio, distinte a seconda della categoria di appartenenza ("extra", "I", "II"). In ogni caso, ciascun regolamento contempla le caratteristiche minime che devono possedere gli ortofrutticoli di tutte le categorie.

- **Disposizioni concernenti la calibrazione e la pezzatura**

Tali disposizioni fissano per i vari prodotti - tra l'altro - le specifiche metodologie per la determinazione, ove obbligatoria, del calibro e della pezzatura (es. : secondo il diametro della sezione equatoriale, secondo il diametro della sezione normale dell'asse del frutto, secondo la circonferenza, secondo il peso netto, secondo il peso unitario, etc.).

- **Disposizioni concernenti le tolleranze**

Tali disposizioni prevedono la possibilità di ammettere tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti (di ciascun imballaggio, o di ciascun lotto nel caso di presentazione alla rinfusa) non conformi alle caratteristiche stabilite della categoria indicata.

- **Disposizioni concernenti la presentazione**

Tali disposizioni dettano le discipline da osservarsi in materia di omogeneità, condizionamento e presentazione dei prodotti.

- **Omogeneità**

Il contenuto di ogni imballaggio o di ciascuna partita, se trattasi di merce spedita alla rinfusa, deve essere omogeneo avuto riguardo, a seconda del prodotto considerato, all'origine, alla varietà o tipo commerciale, alla qualità, al calibro (sempre che sia richiesta una calibrazione), alla pezzatura, alla lunghezza, al grado di maturazione e di colorazione. Ai fini dell'accertamento dell'omogeneità del prodotto, la parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. Fatto salvo il rispetto di particolari condizioni, la regolamentazione comunitaria consente talune deroghe in materia di omogeneità.

- **Condizionamento**

La regolamentazione comunitaria detta delle norme sul condizionamento e sull'imballaggio affinché siano garantite la protezione, la integrità e la salubrità del prodotto.

- **Presentazione**

Laddove prevista, è fissata la metodologia da osservare per la disposizione dei prodotti ortofrutticoli negli imballaggi.

- **Disposizioni concernenti le indicazioni esterne**

Le norme di qualità prevedono le indicazioni (identificazione dell'imballatore e/ o spedite, natura, origine e caratteristiche commerciali del prodotto ed in via facoltativa il marchio

¹² Dal sito internet del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

ufficiale di controllo) che necessariamente ogni imballaggio deve recare raggruppate su uno stesso lato, in maniera leggibile, indelebile e visibile dall'esterno.

Tavola prospettica delle principali norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli freschi

Norme comuni di qualità dei prodotti ortofrutticoli:

- Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 - Gazzetta ufficiale U.E. L297 del 21.11.96

Regolamento della commissione C.E. sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi:

- Regolamento CE n. 1148/2001 del 12.06.2001 (L 156 del 13.06.2001)

modificato da:

- Regolamento CE n. 2379/2001 del 05.12.2001 (L 321 del 06.12.2001)
- Regolamento CE n. 1225/2002 del 08.07.2002 (L 179 del 09.07.2002)
- Regolamento CE n. 2334/2002 del 23.12.2002 (L 349 del 23.12.2002)

deroghe:

- Regolamento CE n. 2540/2001 del 21.12.2001 (L 341 del 22.12.2001)
- Regolamento CE n. 168/2002 del 30.01.2002 (L 30 del 31.01.2002)

ORTAGGI

AGLI

Regolamento CE n. 2288/97 del 18.11.1997 (L 315 del 19.11.1997)

modificato da: Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003)

ASPARAGI

Regolamento CE n. 2377/99 del 09.11.1999 (L 287 del 10.11.1999)

rettifica pubblicata su (L 195 del 1.8.2000)

modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003)

CARCIOFI

Regolamento 1466/2003 del 19.08.2003 (L 210 del 20.08.2003)

CAVOLFIORI

Regolamento CE n. 963/98 del 07.05.1998 (L 135 del 08.05.1998)

Rettifica pubblicata su (L 183 del 26.6.98)

modificato da:

Regolamento CE n. 2551/1999 del 02.12.1999 (L 308 del 03.12.1999)

Regolamento CE n. 1135/2001 del 08.06.2001 (L 154 del 09.06.2001)

Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

deroghe:

Regolamento 1466/2003 del 19.08.2003 (L 210 del 20.08.2003)

CAROTE

Regolamento CE n. 730/1999 del 07.04.1999 (L 93 del 08.04.1999)

modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

CAVOLI DI BRUXELLES CAVOLI, CAPPUCCI E VERZOTTI, SEDANI A COSTE, SPINACI

Regolamento CE n. 1591/87 del 05.06.1987 (L 146 del 06.06.1987)

modificato da:

Regolamento CE n. 888/97 del 16.05.1997 (L 126 del 17.05.1997)

Regolamento CE n. 1168/99 del 03.06.1999 (L 141 del 04.06.1999)

Regolamento CE n. 1135/01 del 08.06.2001 (L 154 del 09.06.2001)

Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

CETRIOLI

Regolamento CE n. 1677/88 del 15.06.1988 (L 150 del 16.06.1988)

modificato da:

Regolamento CE n. 888/97 del 16.05.1997 (L 126 del 17.05.1997)

Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

CICORIA WITLOOF

Regolamento CE n. 2213/83 del 28.07.1983 (L 213 del 04.08.1983)

modificato da:

Regolamento CE n. 1654/87 del 12.06.1987 (L 153 del 13.06.1987)

Regolamento CE n. 1872/91 del 28.06.1991 (L 168 del 29.06.1991)

Regolamento CE n. 888/97 del 16.05.1997 (L 126 del 17.05.1997)

Regolamento CE n. 2390/97 del 01.12.1997 (L 330 del 02.12.1997)

Regolamento CE n. 1508/01 del 24.07.2001 (L 200 del 25.07.2001)

Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

CIPOLLE

Regolamento CE n. 1508/01 del 24.07.2001 (L 200 del 25.07.2001)

modificato da:

Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003)

Regolamento CE n. 1465/2003 del 19.08.2003 (L 210 del 20.08.2003)

FAGIOLINI

Regolamento CE n. 912/01 del 10.05.2001 (L 129 del 11.05.2001)

modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003)

LATTUGHE, INDIVIE RICCE E SCAROLE

Regolamento CE n. 1543/01 del 27.07.2001 (L 203 del 28.07.2001)

modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

MELANZANE E ZUCCHINE

Regolamento CE n. 1292/81 del 12.05.1981 (L 129 del 15.05.1981)

modificato da:

Regolamento CE n. 1076/89 del 26.04.1989 (L 114 del 27.04.1989)

Regolamento CE n. 888/97 del 16.05.1997 (L 126 del 17.05.1997)

Regolamento CE n. 1135/01 del 08.06.2001 (L 154 del 09.06.2001)

Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003)

PIMENTI O PEPERONI DOLCI

Regolamento CE n. 1455/99 del 01.07.1999 (L 167 del 02.07.1999)

modificato da:

Regolamento CE n. 2706/00 dell'11.12.2000 (L 311 del 12.12.2000)

Regolamento CE n. 2147/2002 del 02.12.2002 (L 326 del 03.12.2002)

Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

PISELLI

Regolamento CE n. 2561/99 del 03.12.1999 (L 310 del 04.12.1999)

modificato da:

Regolamento CE n. 532/01 del 16.03.2001 (L 79 del 17.03.2001)

Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003)

POMODORI

Regolamento CE n. 790/00 del 14.04.2000 (L 95 del 15.04.2000)

modificato da:

Regolamento CE n. 717/01 del 10.04.2001 (L 100 del 11.04.2001)

Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003)

PORRI

Regolamento CE n. 2396/01 del 07.12.2001 (L 325 del 08.12.2001)

modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003)

FUNGHI COLTIVATI

Regolamento CE n. 982/2002 del 7.06.2002 (L 150 del 08.06.2002)

modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

IMBALLAGGI MISTI

Regolamento CE n. 48/2003 dell' 11.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003)

FRUTTA

AGRUMI ARANCE DOLCI, LIMONI, MANDARINI COMPRESI SATSUMA, CLEMENTINE WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI

Regolamento CE n. 1799/01 del 12.09.2001 (L 244 del 14.09.2001)

modificato da:

Regolamento CE n. 453/2002 del 13.03.2002 (L 72 del 14.03.2002)

Regolamento CE n. 2010/2002 del 12.11.2002 (L 310 del 13.11.2002)

Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

ALBICOCHE

Regolamento CE n. 851/00 del 27.04.2000 (L103 del 28.04.2000)

modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

AVOCADI

Regolamento CE n. 831/97 del 07.05.1997 (L119 del 08.05.1997)

modificato da:

Regolamento CE n. 1167/99 del 03.06.1999 (L 141 del 04.06.1999)
Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

CILIEGIE

Regolamento CE n. 899/87 del 30.03.1987 (L 88 del 31.03.1987)
modificato da:

Regolamento CE 888/97 del 16.05.1997 (L 126 del 17.05.1997)
Regolamento CE 843/2002 del 21.05.2002 (L 134 del 22.05.2002)
Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

COCOMERI

Regolamento CE n. 1093/97 del 16.06.1997 (L 158 del 17.06.1997)
modificato da:

Regolamento CE n. 850/00 del 27.04.2000 (L 103 del 28.04.2000)
Regolamento CE n. 1615/01 del 07.08.2001 (L 214 del 08.08.2001)
Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

FRAGOLE

Regolamento CE n. 843/2002 del 21.05.2002 (L 134 del 22.05.2002)
modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

KIWI

Regolamento CE n. 410/90 del 16.02.1990 (L 43 del 17.02.1990)
modificato da:

Regolamento CE n. 305/92 del 07.02.1992 (L 32 del 08.02.1992)
Regolamento CE n. 888/97 del 16.05.1996 (L 126 del 17.05.1996)
Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

MELE E PERE

Regolamento CE n. 1619/01 del 06.08.2001 (L 215 del 09.08.2001)
modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

MELONI

Regolamento CE n. 1615/01 del 07.08.2001 (L 214 del 08.08.2001)
modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

PESCHE E NETTARINE

Regolamento CE n. 2335/99 del 03.11.1999 (L 281 del 04.11.1999)
modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

NOCCIOLE

Regolamento CE n. 1284/2002 del 15.07.2002 (L 187 del 16.07.2002)
modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

NOCI

Regolamento CE n. 175/2001 del 26.01.2001 (L 26 del 27.01.2001)
modificato da:
Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

Regolamento CE n. 80/2003 del 17.01.2003 (L 13 del 18.01.2003)

PRUGNE

Regolamento CE n. 1168/99 del 03.06.1999 (L 141 del 04.06.1999)

modificato da:

Regolamento CE n. 848/2000 del 27.04.2000 (L 103 del 27.04.2000)

Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

UVA DA TAVOLA

Regolamento CE n. 2789/99 del 22.12.1999 (L 336 del 29.12.1999)

modificato da:

Regolamento CE n. 716/01 del 10.04.2001 (L 100 dell' 11.04.2001)

Regolamento CE n. 2137/2002 del 29.11.2002 (L 325 del 30.11.2002)

Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003)

GLOSSARIO

AI	Abbreviazione di Identificatore di Dati.
Alfanumerico (An)	Descrive una serie di caratteri contenente caratteri alfabetici (lettere), caratteri numerici (cifre) e altri caratteri, come i segni di punteggiatura. Normalmente utilizzato per indicare i caratteri ammessi in un Codice a barre UCC/EAN-128.
Attributo	Informazione che esprime una caratteristica legata a un Identificatore (ad esempio, GTIN).
Campo dati	La parte più piccola dei dati di una stringa di elementi che deve essere distinta.
Carattere Funzione 1 (Fnc1)	Un cifra di controllo utilizzato per formare il modello a doppio avvio di un Codice a barre UCC/EAN-128, nonché per separare alcune stringhe di elementi concatenate a seconda della loro posizione nel codice a barre.
Cifra di controllo	Cifra calcolata in base alle altre cifre di una stringa di elementi, utilizzata per controllare che il dato sia stato correttamente composto. Per calcolare la cifra di controllo EAN/UCC, collegarsi al sito Indicod (http://www.indicod.it), oppure vedere il "Manuale delle Specifiche Tecniche EAN/UCC".
Cifra di estensione	Una cifra attribuita dall'utente per aumentare la capacità del Riferimento di Serie nel SSCC.
Codice a barre EAN-13	Un codice a barre appartenente alla Simbologia EAN/UPC contenente Codici d'identificazione EAN/UCC-13.
Codice a barre EAN-8	Un codice a barre appartenente alla Simbologia EAN/UPC contenente Codici d'identificazione EAN/UCC-8.
Codice a barre UCC/EAN-128	Un sottoinsieme del Codice a barre 128 utilizzato esclusivamente per le strutture di dati definite da EAN/UCC.
Codice a barre UPC-A	Un codice a barre della Simbologia EAN/UPC che contiene i Codici d'identificazione UCC-12.
Codice a barre UPC-E	Un codice a barre della Simbologia EAN/UPC che rappresenta un Codice d'identificazione UCC-12 in sei caratteri esplicitamente codificati utilizzando tecniche di zero soppressione.
Codice d'identificazione EAN/UCC-13	Il Codice d'Identificazione EAN/UCC costituito da tredici cifre utilizzato per identificare le unità consumatore, le sedi e alcune applicazioni speciali (per esempio i buoni).
Codice d'identificazione EAN/UCC-14	Il Codice d'Identificazione EAN/UCC costituito da 14 cifre utilizzato per identificare le unità commerciali.
Codice d'identificazione EAN/UCC-8	Il Codice d'Identificazione EAN/UCC costituito da otto cifre utilizzato per identificare le unità consumatore, le cui confezioni non possono accogliere un normale codice EAN/UCC-13 per problemi di spazio.
Codice di locazione	Vedi GLN.

Codice sequenziale	La parte della struttura di dati attribuita dall'utente insieme alla cifra di estensione che determina un SSCC univoco per un dato Prefisso EAN Aziendale.
Commercio elettronico	Conduzione di comunicazioni e gestione del business attraverso metodi elettronici, come l'Electronic Data Interchange e i sistemi automatici di raccolta dati.
EAN International	EAN International, con sede a Bruxelles, Belgio, è un insieme di organizzazioni EAN che gestiscono congiuntamente il Sistema EAN/UCC insieme all'UCC.
EANCOM®	Lo standard internazionale di EDI previsto da EAN International e conforme allo standard UN/EDIFACT.
EDI	Electronic Data Interchange.
Fnc1	Abbreviazione di Carattere Funzione 1 (Function 1).
Formato GTIN	Il formato in cui devono essere rappresentati i GTIN in un campo di riferimento di 14 caratteri (chiave) nei file di computer per garantire l'univocità dei codici d'identificazione.
GLN	Abbreviazione di Codice di locazione EAN/UCC (Global Location Number), che utilizza la Struttura di Dati EAN/UCC-13 per identificare entità fisiche, funzionali o legali.
GTIN	Abbreviazione di Global Trade Item Number EAN/UCC. Un GTIN può utilizzare la struttura di dati EAN/UCC-8, UCC-12, EAN/UCC-13 o EAN/UCC-14.
Identificatore di Dati	Il campo di due o più caratteri all'inizio di una stringa di elementi codificati in un simbolo UCC/EAN-128, che definisce univocamente il formato e il significato.
ISO	International Organisation for Standardisation.
Lunghezza fissa	Termine impiegato per descrivere un campo dati di una stringa di elementi con un numero fisso di caratteri.
Messaggio elettronico	Una composizione di stringhe di elementi ottenute dai dati di scansione e dai dati sulle transazioni assemblati a scopo di convalida ed elaborazione univoca in un'applicazione utente.
Numero sequenziale di collo	Vedi SSCC.
Organizzazione EAN	Un'organizzazione iscritta a EAN International e responsabile dell'amministrazione del sistema EAN/UCC nel suo Paese (o nella regione assegnata) e della gestione corretta dell'uso del Sistema EAN/UCC da parte degli iscritti. Per l'Italia è Indicod. Per l'ultimo aggiornamento dell'elenco delle organizzazioni EAN International consultare l'indirizzo: http://www.ean-int.org
Prefisso EAN Aziendale	Una parte delle strutture di dati EAN/UCC costituita dal Prefisso EAN Nazionale e dal Codice Proprietario del Marchio e attribuita dall'ente di codifica (Indicod per l'Italia) al momento dell'iscrizione.
Prefisso UCC Aziendale	Parte della Struttura di dati UCC-12 costituita da un Prefisso UCC e da un Codice UCC Aziendale attribuito da UCC.

Scanner	Un dispositivo elettronico per leggere i codici a barre e convertirli in segnali elettrici comprensibili a un computer.
Simbolo	La combinazione di caratteri e funzioni richieste da una particolare simbologia, compresi i caratteri Quiet Zone, Start e Stop, i dati e altri modelli ausiliari che, nell'insieme, formano un'entità completa leggibile da uno scanner. Elemento di una simbologia e di una struttura di dati.
Simbologia	Un metodo specifico per rappresentare caratteri numerici o alfabetici in un codice a barre (un tipo di codice a barre).
Simbologia EAN/UPC	Una serie di codici a barre comprensiva delle versioni EAN-8, EAN-13, UPC-A e UPC-E. Pur non avendo un Identificatore di Simbologia separato, i Simboli UPC-E agiscono come simbologia separata attraverso il software di scansione. Vedi anche Codice a Barre EAN-8, Codice a Barre EAN-13, Codice a Barre UPC-A e Codice a Barre UPC-E.
Sistema EAN/UCC	Le specifiche, gli standard e le direttive definite congiuntamente da EAN International e dall'UCC.
SSCC	L'Identificatore univoco di un'unità logistica che utilizza una struttura di dati a 18 caratteri.
Stringa completa	I dati trasmessi dal lettore del codice a barre mediante lettura di un vettore dei dati, compreso l'Identificatore della simbologia e la/le stringa/e di elementi.
Stringa di elementi	Un dato definito in termini di struttura e significato, comprendente un Identificatore (prefisso o Identificatore di Dati) e una serie di dati, rappresentati in un vettore dei dati approvato dal Sistema EAN/UCC.
Struttura di dati	Le strutture di codifica UCC ed EAN definite dalle varie lunghezze richieste per i diversi scopi identificativi, che condividono una composizione gerarchica. Tale composizione associa le esigenze di controllo internazionale alle esigenze degli utenti.
UCC	Vedi Uniform Code Council.
Uniform Code Council	L'Uniform Code Council (UCC), con sede negli Stati Uniti, è un'organizzazione che gestisce il Sistema EAN/UCC insieme a EAN International. Amministra inoltre il Sistema EAN/UCC negli Stati Uniti e in Canada.
Unità consumatore/unità imballo	Ogni articolo (prodotto o servizio) per il quale occorra recuperare informazioni predefinite e che possa essere prezzato, ordinato o fatturato in qualsiasi punto di qualsiasi filiera.
Unità logistica	Un articolo comunque composto, predisposto per il trasporto e/o lo stoccaggio, che deve essere gestito attraverso la filiera.
Vettore dei dati	Un mezzo per rappresentare i dati in forma leggibile elettronicamente, utilizzato per consentire la lettura automatica delle stringhe di elementi.

TESTI DI RIFERIMENTO

- Fresh Produce Traceability Guidelines – EAN International
- EAN/UCC Specification for the identification and traceability of fruit, vegetables and potatoes – EAN Belgium Luxembourg
- Estándares de Codificación y Trazabilidad en el Sector Hortofrutícola - AECOC
- Fondamenti dei sistemi di tracciabilità nell'agroalimentare – INDICOD
- Linee Guida per la definizione dei disciplinari di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi – ISMEA
- Linee Guida per la reingegnerizzazione della catena produttiva – ISMEA
- Patto nazionale per la Sicurezza e la Qualità alimentare – CNEL

Questa pubblicazione è stata realizzata da Indicod nell'ambito dell'Area Agroalimentare. In tale area di intervento l'Istituto vuole promuovere soluzioni di filiera per la tracciabilità, la qualità e la sicurezza del prodotto agroalimentare, in armonia con la corretta applicazione del sistema di codifica EAN/UCC.

Tutte le attività dell'Area vengono coordinate dalla Giunta per l'Agroalimentare.

Per la realizzazione di queste Linee Guida ringraziamo le aziende e le organizzazioni che hanno partecipato al gruppo di lavoro "Comitato tecnico tracciabilità prodotti ortofrutticoli":

A.N.C.A. LEGACOOP

AGRICONSULTING

AIIPA

AIS - Associazione Italiana Sementi

ANEIOA

ANICAV

APOFRUIT

C.A.R. GEST. Centro Agroalimentare Roma

CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE

CIA

CNEL

COLDIRETTI

CONAD

CONFAGRICOLTURA

CONFRUIT G.

CONSERVE ITALIA

COOP ITALIA

COVI Consorzio Orto vivaisti Italiani

CSO

ESSELUNGA

FINIPER

GRECI GEREMIA

GRUPPO PAM

GRUPPO RINASCENTE

GS - CARREFOUR ITALIA

INFOMERCATI

ISMEA

MERCATI ASSOCIATI

NATURITALIA - APO CONERPO

NEOTRON SERVIZI

NESPAK

NOMISMA

OROGEL

SADAS DESPAR

SELEX

STAR STABILIMENTO ALIMENTARE

UIAPOA

UNACOA

UNAPROA

UNICHIPS

UNO MOC

VON FELTEN

A Indicod, la più ampia associazione italiana, che raggruppa aziende industriali e distributive operanti nel settore dei beni di largo consumo, fanno riferimento 27mila imprese, che complessivamente sviluppano un giro d'affari di circa 106 miliardi di euro.



Via Serbelloni, 5

20122 Milano

Tel. 027772121 – Fax 02784373

Internet: <http://www.indicod.it>

e-mail: agroalimentare@indicod.it

